



TRIBUNALE DI BARI
III^A SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

- **Condotta** nel contraddittorio breve discussione sui punti salienti della controversia;
- **Valutata**, con l'adesione delle parti, l'opportunità di avviare fra loro un percorso conciliativo;
- **Letto** l'art. 185, comma 1, cpc (come modif. dalla L. n. 263/2005), in vigore dall'1.3.2006;
- **Richiamate** le recenti riforme normative in materia di conciliazione e mediazione nel processo civile;

INVITA

“le parti a scambiarsi via fax, entro il _____, proposte e/o offerte per la definizione bonaria della controversia, ed entro il _____ a scambiarsi via fax eventuali controproposte, assegnando ulteriore termine sino al _____ per tenere fra loro un incontro assistiti dei legali (ed eventualmente presso gli organismi preposti all'attività conciliativa, quale adesione all'invito di mediazione facoltativa¹, come formalizzato dal legislatore nell'art. 5, comma II, d.lgs. 28/2010), finalizzato ad esaminare le ipotesi transattive articolate, avendo cura di documentarne l'esito mercè la redazione di apposito processo verbale da depositarsi sino a 10 gg prima dell'udienza di rinvio e di cui potrà tenersi conto, nel merito, al momento della regolamentazione delle spese processuali”.

RINVIA

il presente procedimento all'udienza del _____, ore _____, disponendo per quella data la comparizione delle parti innanzi a sé al fine di poter svolgere, in ossequio al dettato del citato art. 185 cpc ed ove ancora possibile, il tentativo giudiziale di conciliazione.

Bari,

IL GIUDICE
D.SSA MIRELLA DELIA

¹ Si evidenzia alle parti come il foro di mediazione – in caso di adesione all'invito - dovrà essere scelto dai litiganti mediante presentazione di un'istanza comune; in difetto, la mediazione dovrà tenersi presso l'Organismo adito per primo. L'Organismo scelto dovrà trovarsi nel circondario di competenza dell'intestato Tribunale.